



STUDIO VITTONE
DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI DEI CONTI

Newsletter 01/2026

Legge di Bilancio 2026 e le principali novità fiscali di fine 2025

Indice

- | | | |
|-----------|---|---------|
| 01 | IRPEF: nuove aliquote dal 2026 | pag. 4 |
| 02 | Detrazioni: riduzione di 440 euro per i possessori di redditi oltre i 200 mila euro | pag. 4 |
| 03 | Forfettari: proroga del limite di 35 mila euro per redditi da lavoro dipendente | pag. 5 |
| 04 | Rivalutazione terreni e partecipazioni | pag. 5 |
| 05 | Assegnazione agevolata di beni ai soci | pag. 6 |
| 06 | Estromissione immobili degli imprenditori individuali | pag. 6 |
| 07 | Bonus ristrutturazione (Bonus Casa): proroga aliquote | pag. 7 |
| 08 | Ecobonus: proroga aliquote | pag. 7 |
| 09 | Proroga del bonus mobili | pag. 7 |
| 10 | Rottamazione-quinquies: definizione agevolata entro il 30 aprile 2026 | pag. 8 |
| 11 | Locazioni brevi: cedolare al 21% anche con intermediari e limite di 2 appartamenti | pag. 9 |
| 12 | Blocco dei pagamenti delle P.A. ai professionisti in presenza di debiti | pag. 10 |
| 13 | Aumento del limite di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari | pag. 11 |
| 14 | Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze | pag. 11 |
| 15 | Iper-ammortamento 2026-2028 | pag. 12 |
| 16 | Criptovalute e criptoattività | pag. 12 |
| 17 | Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese dal 2028 | pag. 13 |



Indice



- | | | |
|-----------|---|---------|
| 18 | Incremento della soglia di deducibilità dei buoni pasto | pag. 14 |
| 19 | Interessi legali: 1,60% dal 1° gennaio 2026 | pag. 15 |
| 20 | Obbligo di censimento dei dispositivi e collegamento dei POS ai registratori di cassa | pag. 15 |
| 21 | Novità Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale dei dati entro il 2 febbraio 2026 | pag. 16 |
| 22 | Novità del DL 159/2025 e chiarimenti Unioncamere – obbligo PEC amministratori | pag. 17 |
| 23 | Obbligo di polizze catastrofali – proroga al 31 marzo 2026 per alcuni settori | pag. 17 |
| 24 | Omaggi e spese di rappresentanza: regole di deducibilità | pag. 18 |
| 25 | Regime transfrontaliero di franchigia IVA: chiarimenti operativi | pag. 19 |

01

IRPEF: nuove aliquote dal 2026

L'articolo 1, comma 3, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. "Legge di Bilancio 2026") prevede la riduzione dal 35% al 33% dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell'imposizione fiscale nei confronti del c.d. "ceto medio". L'articolazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:

- 23% fino a 28 mila euro;
- 33% (prima 35%) oltre 28 mila euro e fino a 50 mila euro;
- 43% oltre i 50 mila euro.

Il risparmio fiscale massimo derivante dall'intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell'aliquota).

La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dal 1° gennaio 2026, quindi a decorrere dal periodo d'imposta 2026.

In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027.

02

Detrazioni: riduzione di 440 euro per i possessori di redditi oltre i 200 mila euro

Si segnala inoltre che, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, al fine di "neutralizzare" il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d'imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200 mila euro è prevista una riduzione di 440 euro dell'importo della detrazione d'imposta per determinati oneri detraibili.

La detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del DL 149/2013;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del DL 34/2020.

Forfettari: proroga del limite di 35 mila euro per redditi da lavoro dipendente

03

Il regime forfettario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti determinati importi (35 mila euro per il 2025).

L'articolo 1, comma 27, della c.d. "Legge di Bilancio 2026" estende il limite di 35 mila euro anche per il 2026.

Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35 mila euro sia superato, il soggetto non potrà applicare il regime per il 2026.

Ricordiamo che nel calcolo dei 35 mila euro vanno inclusi fringe benefit, premi, bonus e redditi esteri analoghi.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

04

L'articolo 1, comma 144, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. "Legge di Bilancio 2026"), relativamente alla possibilità di rideterminare il costo di acquisto delle partecipazioni (quotate e non) e dei terreni (edificabili e agricoli) posseduti alla data del 1° gennaio di ogni anno mediante versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota fissa, prevede che, per il 2026, l'aliquota per la rivalutazione delle partecipazioni venga innalzata dal 18% (precedentemente previsto per il 2025) al 21%, mentre venga mantenuta invariata l'aliquota del 18% per la rivalutazione dei terreni.

Tale aliquota dovrà essere applicata all'intero valore risultante (non solo sull'incremento di valore attribuito) da apposita perizia di stima asseverata redatta da parte di un professionista abilitato.

I soggetti beneficiari di tale opzione di affrancamento sono individuabili in:

- persone fisiche (non esercenti attività d'impresa);
- società semplici e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni, occorrerà che, entro il 30 novembre, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento (1° gennaio) e che il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva in unica soluzione o, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le due successive gravate di interessi nella misura del 3% annui).

Assegnazione agevolata di beni ai soci

La Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi da 35 a 40) ripropone la possibilità di procedere all'assegnazione (o cessione) agevolata dei beni ai soci delle società di persone e società di capitali entro il 30 settembre 2026.

La procedura agevolata consente di applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8% delle plusvalenze (10,50% per le società di comodo) e del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta.

L'imposta sostitutiva si applica su una base imponibile determinata dalla differenza tra il valore normale del bene ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. È possibile assumere, in luogo del valore normale (di mercato) il valore catastale degli immobili.

Inoltre, l'imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, è ridotta alla metà e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

Possono essere oggetto della misura agevolativa i beni immobili non strumentali per destinazione.

Non possono invece rientrare nell'agevolazione sia i beni strumentali per natura sia i beni patrimoniali utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività.

Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive in due rate: il 60% entro il 30 settembre 2026 e il rimanente 40% entro il 30 novembre 2026.

Estromissione immobili degli imprenditori individuali

La Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 41) ripropone la facoltà, per gli imprenditori individuali, di estromettere dall'impresa gli immobili strumentali con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% commisurata alla differenza tra il valore normale del bene e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

È possibile utilizzare, in alternativa al valore normale del bene, il valore catastale.

L'estromissione (che deve essere posta in essere tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026) riguarda gli immobili posseduti alla data del 30 settembre 2025 e si esercita con il pagamento dell'imposta sostitutiva da effettuarsi, ratealmente, nella misura del 60% entro il 30 novembre 2026 e del 40% entro il 30 giugno 2027.

L'opzione determina la fuoriuscita del bene dal patrimonio aziendale a far data dal 1° gennaio 2026.

Gli immobili che possono essere estromessi sono quelli strumentali per natura (A10, B, C, D) o per destinazione (non promiscua).

Non possono essere estromessi gli immobili merce e quelli abitativi non locati ("beni patrimonio").

Bonus ristrutturazione (Bonus Casa): proroga aliquote

07

L'articolo 1, comma 22, della c.d. "Legge di Bilancio 2026" opera alcune modifiche riguardo l'agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. Bonus Casa) disciplinata dall'articolo 16 bis del TUIR.

Per la prima casa l'aliquota rimane nel 2026 (come già previsto per il 2025) al 50% con un tetto di spesa di 96 mila euro.

Nel 2027 l'aliquota per la prima casa scenderà al 36%, mantenendo lo stesso limite di spesa.

Per gli altri immobili abitativi (non prime case) l'aliquota 2026 è del 36%, mentre per il 2027 sarà del 30% con tetto sempre a 96 mila euro.

Ecobonus: proroga aliquote

08

La Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 22) conferma per il 2026 le percentuali delle detrazioni:

- 50% sulla prima casa;
- 36% sugli altri immobili.

Nel 2027 ci sarà la riduzione al 36% (prima casa) e al 30% (altri immobili).

Proroga del bonus mobili

09

Il bonus mobili, che prevede una detrazione del 50% per l'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici dopo una ristrutturazione, è prorogato al 31 dicembre 2026 dall'articolo 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2026, con un tetto di spesa di 5 mila euro (come per gli anni 2024 e 2025).

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di ristrutturazione siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili o degli elettrodomestici.

È da segnalare che, per la detrazione su arredi ed elettrodomestici, non viene fatta alcuna distinzione tra abitazione principale e seconde case: l'aliquota dello sconto fiscale rimane infatti in entrambi i casi al 50%.

Rottamazione-quinquies: definizione agevolata entro il 30 aprile 2026

L'articolo 1 ai commi da 82 a 101 prevede una nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. "Rottamazione-quinquies") per alcuni debiti affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti:

- da omessi versamenti scaturenti da dichiarazioni annuali presentate;
- dalle attività di liquidazione automatica e di controllo formale delle dichiarazioni;
- da contributi INPS dichiarati e non pagati, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento;
- da carichi inerenti a violazioni di norme del Codice della strada irrogate da Amministrazioni statali (caso in cui la rottamazione causa però il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge).

Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.

L'AdER metterà a disposizione sul proprio sito informazioni inerenti alla verifica preventiva dei carichi rottamabili.

Il principale effetto della rottamazione consiste nello stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione.

In sintesi, presentata la domanda di rottamazione il debitore non è più considerato moroso ai fini fiscali e contributivi. Pertanto:

- non possono essere disposti nuovi pignoramenti e quelli in essere si sospendono;
- non possono essere azionate nuove misure cautelari (fermi, ipoteche), ma rimangono valide quelle in essere;
- i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni possono essere erogati;
- il DURC può essere rilasciato;
- sino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli.

Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.

La domanda di adesione andrà presentata in modalità telematica entro il 30 aprile 2026 attraverso i canali che verranno messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Gli importi saranno liquidati d'ufficio dall'AdER entro il 30 giugno 2026 e le intere somme dovute, o la prima rata, andranno pagate entro il 31 luglio 2026.

Qualora si opti per la soluzione rateale, ricordiamo che il numero massimo è di n. 54 rate bimestrali di pari ammontare.

In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo.

La rottamazione decade se non viene pagata l'unica rata, oppure n. 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Per effetto della decadenza, riemerge il debito a titolo di sanzioni, interessi da ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e aggi di riscossione.

Possono fare domanda di rottamazione anche i debitori decaduti da precedenti rottamazioni (c.d. "Rottamazione-ter" o "Rottamazione-quater"), sempre che si tratti di carichi rientranti nella nuova "Rottamazione-quinquies", quindi in sintesi scaturenti da omessi versamenti di imposte e contributi INPS dichiarati.

Se al 30 settembre 2025 risultavano versate le rate inerenti alla pgressa rottamazione non si può accedere alla "Rottamazione-quinquies".

Pertanto, i debitori che al 30 settembre 2025 risultavano in regola con il pagamento delle rate della "Rottamazione-quater" devono continuare ad onorare il pagamento delle rate secondo le scadenze originarie.

Locazioni brevi: cedolare al 21% anche con intermediari e limite di 2 appartamenti

11

Gli effetti conseguenti le modifiche normative alla tassazione previste per le c.d. "locazioni brevi" stipulate da persone fisiche, ovvero per i redditi derivanti dagli affitti di immobili per durata inferiore ai 30 giorni, apportate dall'articolo 1, comma 17, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. "Legge di Bilancio 2026"), prevedono che per ciascun periodo d'imposta:

- si possa applicare un'aliquota "ridotta" pari al 21% sui redditi derivanti dalla locazione di un solo immobile, individuato dal contribuente, che andrà indicato da quest'ultimo in sede di dichiarazione; tale previsione è altresì applicabile alle casistiche nelle quali l'immobile è locato attraverso intermediari (agenzie/portali), superando l'impostazione precedente, più restrittiva, che escludeva il 21% in questi casi;
- si applichi l'aliquota standard pari al 26% per il secondo immobile affittato.

Qualora il proprietario destini alla locazione breve un numero di immobili superiori a 2 unità nel periodo d'imposta (fino al 2025 il limite era 4 unità), l'aliquota del 26% non è applicabile perché, in tal caso, si ricade nell'esercizio d'impresa (con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, etc.).

Blocco dei pagamenti delle P.A. ai professionisti in presenza di debiti

L'articolo 1, comma 725, della Legge di Bilancio 2026 introduce una novità importante: dal 15 giugno 2026, prima di pagare la fattura di un professionista (avvocato, architetto, ingegnere, commercialista, ecc.), la Pubblica Amministrazione dovrà controllare se questi ha debiti pendenti (cartelle esattoriali). Se dalla verifica emergeranno eventuali posizioni debitorie, l'Ente pubblico non pagherà il professionista, ma verserà le somme direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione fino a concorrenza dell'importo dovuto. Il professionista riceverà a mezzo bonifico solo l'eventuale differenza, qualora il valore delle prestazioni superi il citato debito.

Ad esempio, qualora un professionista dovesse presentare una fattura di 2.000 euro al Comune, ma al contempo avesse una vecchia cartella non pagata di 500 euro, il Comune procederà a versare 500 euro direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione (chiudendo il debito) e bonificare al professionista solo i restanti 1.500 euro.

Restano escluse da tale procedura le eventuali posizioni con dilazione in corso e, in generale, chi è considerato adempiente per effetto di rottamazione (ivi inclusa la c.d. "Rottamazione-quinquies").

Aumento del limite di deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari

13

L'articolo 1 ai commi 201 e 202 della Legge di Bilancio 2026 modifica la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari e, in particolare, a decorrere dal periodo d'imposta 2026, prevede l'incremento da 5.164,57 euro a 5.300,00 euro del limite annuo di deducibilità dal reddito complessivo IRPEF dei contributi alle forme di previdenza complementare.

Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze

14

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. "Legge di Bilancio 2026"), secondo quanto disposto dall'articolo 1 ai commi dal 51 al 55, prevede a partire dal 2026 un cambiamento nel trattamento per società ed enti soggetti IRES: l'esclusione dal reddito imponibile del 95% dei dividendi e delle plusvalenze (riconducibili alla c.d. "*participation exemption*") spetterà solo se la partecipazione oggetto di cessione sarà almeno pari al 5% del capitale (anche considerando partecipazioni indirette nel gruppo) oppure se assumerà un valore fiscale almeno pari a 500 mila euro. Per ciò che riguarda le plusvalenze realizzate da cessioni di partecipazioni, ricordiamo che il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500 mila euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per l'applicazione della c.d. "*participation exemption*" (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali).

Le nuove regole si applicano:

- alle distribuzioni deliberate a partire dal 1° gennaio 2026 e
- alle plusvalenze su partecipazioni/titoli/strumenti simili acquisiti o sottoscritti dal 1° gennaio 2026 (con criterio "FIFO" per individuare quelli ceduti).

Per i titolari di reddito d'impresa, la Legge di Bilancio 2026 all'articolo 1, commi da 427 a 437, prevede l'introduzione a partire dal 1° gennaio 2026 degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni:

- materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0 (compresi nei nuovi Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026);
- materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo e devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Il costo di acquisizione dei beni agevolati è maggiorato nella misura del:

- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per l'accesso al beneficio l'impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno (c.d. "Legge di Bilancio 2025"), a partire dal 1° gennaio 2026 sui redditi derivanti dalle plusvalenze di criptoattività è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 33%, in luogo del 26% applicabile fino al 31 dicembre 2025.

Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero dal valore normale delle criptoattività al momento della cessione e il costo (o valore) di acquisto.

Ricordiamo che, tra le altre cose, la Legge di Bilancio 2025 aveva inoltre previsto l'eliminazione della soglia di non imponibilità di 2 mila euro, comportando così l'assoggettamento a tassazione e ai relativi obblighi dichiarativi anche delle plusvalenze di importo inferiore a tale limite.

È da segnalare che il costo (o valore) di acquisto, con il quale vengono determinati gli importi da assoggettare a tassazione, deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, che possono essere rappresentati:

- in caso di acquisto a titolo oneroso dalla documentazione d'acquisto dell'intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l'acquisto;
- nel caso di acquisto per successione dal valore definito o, in mancanza, da quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione;
- nel caso di acquisto per donazione dal costo del donante.

Nella circostanza in cui mancassero gli elementi certi e precisi, il costo è considerato pari a zero.

Nella Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, comma 28), però, viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. "stablecoins" denominate in euro.

La novità è rappresentata dall'applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro.

Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea.

Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese dal 2028

17

La Legge di Bilancio 2026 introduce all'articolo 1, comma 112, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell'esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.

La ritenuta di acconto dovrà essere operata all'atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall'applicazione della ritenuta.

Incremento della soglia di deducibilità dei buoni pasto

L'articolo 1, comma 14, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha modificato l'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, innalzando da 8 a 10 euro il limite di non imponibilità giornaliera dei buoni pasto elettronici ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Resta invece invariata la soglia per i buoni pasto cartacei, che continua a essere pari a 4 euro per ciascuna giornata lavorativa.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2026:

- i buoni pasto elettronici non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all'importo di 10 euro giornalieri (in precedenza 8 euro);
- i buoni pasto cartacei restano esenti fino a 4 euro giornalieri.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) 10 dicembre 2025, che ha stabilito il tasso d'interesse legale, a valere dal 1° gennaio 2026, in misura pari al 1,60% in ragione d'anno. Si ricorda che il tasso di interesse legale per il 2025 era stato fissato al 2,00%.

Il nuovo importo del 1,60% produce effetti anche sul piano fiscale in quanto si riducono gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data in cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento. Poiché il nuovo tasso del 1,60% vale dal 1° gennaio 2026, in base al meccanismo del pro-rata temporis, si applicherà il tasso legale dello 0,30% per il 2018, dello 0,80% per il 2019, dello 0,05% per il 2020, dello 0,01% per il 2021, dell'1,25% per il 2022, del 5,00% per il 2023, del 2,50% per il 2024, del 2,00% per il 2025 e del 1,60% per il 2026.

Obbligo di censimento dei dispositivi e collegamento dei POS ai registratori di cassa

A decorrere dal 1° gennaio 2026, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e definite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025, scatta l'obbligo per tutti i soggetti che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici) di censire e collegare i dispositivi di pagamento elettronico (POS) tramite l'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate. L'adempimento non richiede un collegamento fisico tra i dispositivi, ma si realizza attraverso una procedura online che consente di associare la matricola del registratore telematico ai dati identificativi dei POS o degli altri strumenti di pagamento elettronico in uso presso ciascuna unità locale.

La procedura, accessibile anche tramite intermediari delegati, prevede che l'esercente selezioni i dispositivi di pagamento elettronico già comunicati dagli operatori finanziari all'Agenzia e li abbini ai registratori telematici censiti. In caso di utilizzo della procedura web dell'Agenzia per la trasmissione dei corrispettivi, il collegamento potrà essere effettuato direttamente all'interno della stessa.

Per i POS già in uso al 1° gennaio 2026 (o attivati entro il 31 gennaio 2026), il termine per completare la registrazione è fissato in 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio online, che sarà comunicata con apposito avviso sul sito dell'Agenzia. A regime, per i nuovi dispositivi o per le variazioni, la registrazione dovrà essere effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Si ricorda che la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici avviene contestualmente alla registrazione delle operazioni di vendita, riportando nel documento commerciale la modalità di pagamento e il relativo importo; tali dati sono poi trasmessi giornalmente in forma aggregata all'Agenzia delle Entrate. L'adempimento è finalizzato a garantire la piena integrazione tra i processi di registrazione dei corrispettivi e di pagamento elettronico, rafforzando i controlli e la tracciabilità delle operazioni.

21

Novità Sistema Tessera Sanitaria: invio annuale dei dati entro il 2 febbraio 2026

A decorrere dall'anno d'imposta 2025, il regime di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) è stato oggetto di rilevanti modifiche. In attuazione del D.Lgs. 81/2025 (c.d. "Decreto Correttivo bis" alla riforma fiscale), è stato infatti reintrodotto l'obbligo di invio con scadenza unica annuale, superando la precedente modalità semestrale (30 settembre e 31 gennaio).

Il termine effettivo per la trasmissione è stato infatti fissato dal decreto MEF del 29 ottobre 2025 (pubblicato in G.U. il 10 novembre 2025) al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle spese. Tuttavia, per il 2026, poiché il 31 gennaio cade di sabato, la scadenza slitta automaticamente a lunedì 2 febbraio 2026.

L'adempimento riguarda tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS: strutture sanitarie pubbliche e private, farmacie, laboratori di analisi, medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti e, più in generale, tutti i professionisti sanitari iscritti ai rispettivi albi o elenchi.

Per i veterinari, la scadenza per l'invio dei dati resta fissata al 16 marzo 2026.

A decorrere dal 31 ottobre 2025, con l'entrata in vigore del DL 31 ottobre 2025 n. 159, è stato ulteriormente modificato l'obbligo, già previsto dalla Legge di Bilancio 2025, di dotare di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o domicilio digitale, anche gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.

La nuova disciplina prevede che la comunicazione della PEC al Registro delle imprese debba essere effettuata specificamente dall'amministratore unico, dall'amministratore delegato o, in mancanza, dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Secondo i chiarimenti forniti da Unioncamere, l'obbligo riguarda esclusivamente le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), le società consortili e le cooperative che rivestono tale forma giuridica.

Le imprese già iscritte nel Registro delle imprese alla data del 31 ottobre 2025 avrebbero dovuto comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025.

Per le nuove nomine o conferme di incarico successive a tale data, la comunicazione della PEC dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina o della conferma.

È consentito all'amministratore comunicare una PEC già in suo possesso (ad esempio, quella utilizzata come libero professionista) e, in caso di più incarichi, utilizzare lo stesso indirizzo per più società.

La norma prevede espressamente che la PEC dell'amministratore non possa coincidere con quella della società.

In caso di mancata comunicazione della PEC entro il termine previsto (31 dicembre 2025 per le società già iscritte), si applica la sanzione amministrativa ex art. 2630 c.c. in misura raddoppiata (da 206,00 a 2.064,00 euro). Inoltre, per le nuove nomine o conferme, la mancata indicazione della PEC comporta la sospensione della domanda di iscrizione fino alla regolarizzazione. In caso di inadempienza, l'ufficio del Registro delle imprese potrà procedere all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale.

Obbligo di polizze catastrofali – proroga al 31 marzo 2026 per alcuni settori

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, articolo 1, commi 101-111) ha introdotto l'obbligo, per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia (escluse le imprese agricole), di stipulare una polizza assicurativa a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) ai beni materiali impiegati nell'attività d'impresa (fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature).

Il termine originario per l'adempimento era fissato al 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese, mentre per le medie e grandi imprese era già scaduto (rispettivamente 1° ottobre 2025 e 31 marzo 2025).

Il DL 200/2025 del 31 dicembre 2025 (c.d. "Milleproroghe"), agli articoli 15, comma 2, e 16, comma 2, ha disposto una proroga per le micro e piccole imprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991), per le imprese turistico-ricettive e per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, per le quali il termine per la stipula della polizza è ora differito al 31 marzo 2026. Le imprese interessate dalla proroga al 31 marzo 2026 sono quindi individuabili esclusivamente in:

- micro e piccole imprese della ristorazione e dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, se vi avviene la somministrazione di alimenti e bevande);
- imprese turistico-ricettive (alberghi, ostelli, bed & breakfast organizzati in forma d'impresa, affittacamere, case vacanza);
- imprese della pesca e dell'acquacoltura (di qualsiasi dimensione).

Per tutte le altre micro e piccole imprese (non appartenenti ai settori sopra indicati), il termine è invece scaduto il 31 dicembre 2025.

I beni da assicurare rimangono terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali impiegati nell'attività d'impresa. Sono esclusi merci, scorte di magazzino e danni indiretti. Gli eventi oggetto di copertura devono essere calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni).

L'obbligo di stipula della polizza grava anche sugli affittuari e sugli utilizzatori dei beni (ad esempio, nei contratti di leasing).

24

Omaggi e spese di rappresentanza: regole di deducibilità

La disciplina fiscale degli omaggi e delle spese di rappresentanza è stata oggetto di recenti aggiornamenti (Legge n. 207/2024), con particolare attenzione all'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e ai limiti di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA.

A decorrere dal 2025, la deducibilità delle spese per omaggi ai clienti e delle spese di rappresentanza è subordinata all'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili (bonifico bancario o postale, carte di credito/debito/prepagate, assegni, app di pagamento). In assenza di tracciabilità, la spesa non è deducibile, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP.

Con la circolare n. 13 del 16 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti precisazioni in merito al regime transfrontaliero di franchigia IVA, disciplinato dal Titolo V-ter del DPR 633/72, applicabile ai soggetti passivi che effettuano operazioni in più Stati membri dell'Unione europea.

I soggetti che aderiscono al regime transfrontaliero di franchigia IVA non esercitano la rivalsa dell'imposta sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nell'UE (operazioni "output") e non detraggono l'IVA sugli acquisti di beni e servizi afferenti a tali operazioni (operazioni "input"). L'Agenzia ha chiarito che il regime riguarda esclusivamente le operazioni attive, mentre per le operazioni passive il soggetto potrebbe essere tenuto a identificarsi ai fini IVA anche nello Stato di esenzione, ad esempio in caso di acquisti intracomunitari o operazioni soggette a reverse charge.

Il numero identificativo "EX" (composto dal numero di partita IVA seguito dal suffisso "EX") viene attribuito per l'applicazione del regime nello Stato membro di esenzione. Tuttavia, qualora il soggetto effettui operazioni che richiedono l'identificazione IVA ordinaria (ad esempio acquisti intracomunitari), sarà necessario richiedere un ulteriore identificativo IVA nello Stato interessato.

La circolare precisa che, se consentito dalla normativa locale, possono accedere al regime di franchigia anche soggetti che in Italia non applicano il regime forfetario, sia per opzione sia perché soggetti diversi dalle persone fisiche. Restano invece esclusi le stabili organizzazioni in Italia di soggetti stabiliti in altri Stati membri e i soggetti identificati ai sensi dell'art. 35-ter del DPR 633/72.

L'attribuzione del suffisso "EX" avviene entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, considerando come non lavorativi il sabato, la domenica e i giorni festivi sia dello Stato di stabilimento sia di quello di esenzione.

I soggetti che adottano il regime sono tenuti a presentare una comunicazione trimestrale, contenente l'ammontare delle operazioni effettuate in Italia e negli altri Stati membri, anche in assenza di operazioni. Il termine per la presentazione è fissato all'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, senza possibilità di slittamento in caso di scadenza festiva o di sabato. Eventuali comunicazioni correttive possono essere trasmesse entro tre anni dalla scadenza del trimestre di riferimento, salvo il caso di superamento della soglia annua di 100 mila euro, per il quale la comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni e non è ammessa rettifica.

Anche i soggetti che applicano il regime ordinario in Italia possono adottare il regime di franchigia in altri Stati membri. In tal caso, non è consentita la detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni riferibili esclusivamente alle operazioni in franchigia.

Questo documento viene trasmesso da o per conto dello Studio Vittone.
Le informazioni ivi contenute sono rivolte esclusivamente ai destinatari.